

STATUTO

**ISTITUTO OPUS ANGELI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA AMENDOLA 102

Numero REA: CE - 251526

Codice fiscale: 03531870610

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-05-2009 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione - 1.1 È costituita la società cooperativa denominata “**ISTITUTO OPUS ANGELI Società Cooperativa Sociale – Onlus**”.

1.2 La società ha sede nel Comune di Caserta all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

Art. 2 - Durata - 2.1 La durata della società è fissata a tempo indeterminato. Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità di legge, dell’atto costitutivo e del presente statuto, con un preavviso di almeno 360 giorni.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico - La cooperativa svolge la propria attività all’interno di un sistema informativo integrato della scuola primaria e secondaria, con lo scopo di accogliere bambini, ragazzi e giovani per una educazione della loro personalità, in una visione religiosa e cristiana della vita.

Tale percorso formativo è aperto a tutti, anche ai bambini, a ragazzi e a giovani di diversa nazionalità e di altro credo religioso con l’assoluto rispetto per le loro credenze, senza peraltro rinunciare ad essere fedele alla propria identità.

La cooperativa promuove tra l’altro, percorsi educativi alla pace e al rispetto dei diritti umani.

L’azione educativa e formativa viene svolta dalla scuola e da altri centri culturali, formativi e accademici in collaborazione con la famiglia e con gli enti locali, statali ed ecclesiastici.

Per le proprie finalità si avvale delle didattiche e dei mezzi più idonei e, in particolare, di un proprio progetto educativo ispirato alla dottrina sociale della Chiesa cattolica e che si attiene agli orientamenti educativi e didattici dello Stato.

Inoltre ha lo scopo di accrescere il ruolo del settore non profit nello sviluppo di percorsi positivi di integrazione e di evoluzione.

Svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni e servizi.

Si avvale nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici per il raggiungimento degli scopi statuti e quelli ad essi connessi.

Art. 4 (Oggetto sociale) - 4.1 Considerata l’attività mutualistica della società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, ed intendendo la società dare voce ed espressione alla tradizione cattolica – popolare ed alle sue possibilità di ulteriore sviluppo, si pone come

strumento per un'effettiva autogestione di iniziative in campo scolastico, educativo, formativo e culturale in genere.

A tale scopo e secondo le suddette prospettive, la società può:

· Campo socio- educativo

Gestire scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, materne, elementari, asili nido, anche paritarie, in proprio ed attraverso convenzioni con enti locali, soggetti pubblici e parapubblici, enti morali e soggetti privati, religiosi ed ecclesiastici.

Promuovere corsi accademici e master a livello universitario in collaborazione con centri accademici e universitari pubblici, privati ed ecclesiastici.

Promuovere e gestire centri culturali cattolici (archivi, biblioteche, musei, istituti accademici, etc.).

Gestire ludoteche, strutture semi-residenziali, laboratori (artistico, informatico, teatrale, etc.) volti a favorire l'integrazione sociale delle persone in situazione di handicap, favorendo percorsi di crescita per mantenere e/o acquisire autonomie e competenze, nel quadro della valorizzazione globale della persona.

Fornire sostegno scolastico attraverso attività extra scolastiche a bambini, ragazzi e giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado.

Effettuare attività di refezione, l'attività di autotrasporto di cose e persone e il trasporto di alunni sia in conto propri che di terzi adeguati pure alle persone disabili.

Fornire sostegno alla genitorialità. In particolare modo stimolare un'ampia promozione del ruolo attivo delle famiglie come soggetti e attori della solidarietà.

Promuovere la nascita di gruppi familiari accoglienti sul territorio, stimolare la comunità civile e religiosa circa il tema dell'accoglienza, garantire possibilità di accoglienza familiare alle persone (minori, ragazze madri, etc.) che ne avessero bisogno; favorire il ritorno degli accolti presso il nucleo familiare di origine (ove possibile); attivare e consolidare i servizi pubblici operanti in materia; istituzione di uno sportello informativo per diffondere la cultura dell'adozione, dell'affido e dell'adozione a distanza.

Organizzare convegni, congressi, seminari, giornate di studio, corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, attività di animazione e di turismo scolastico, sociale e religioso, conferenze, dibattiti per approfondire, sviluppare, informare sugli argomenti oggetto di interesse da parte della Società.

Effettuare servizi integrativi scolastici presso scuole primarie e secondarie volti alla valorizzazione dei momenti di entrata e uscita dalla scuola, del momento del pasto attraverso proposte ludiche ed educative, del programma scolastico a "moduli" offrendo attività laboratoriali, affinché siano integrati nel progetto complessivo dell'esperienza scolastica dell'alunno.

Effettuare interscambi con paesi stranieri volti a favorire, integrare, sviluppare la comunicazione, l'informazione e il confronto sulle diverse culture, sulle politiche e sulle pratiche educative.

Effettuare corsi di istruzione di lingue straniere con collegamenti a enti ed istituzioni culturali straniere per allievi di tutte le età.

Realizzare un osservatorio permanente attraverso studi, ricerche scientifiche sul disagio dei minori, dei giovani e delle famiglie e in particolar modo delle nuove povertà.

Realizzare e promuovere pubblicazioni su riviste, giornali, testi, collane attraverso la costituzione o la gestione di casa editrice.

Promuovere e gestire centri educativi pubblici, privati e cattolici (oratori, centri giovanili, sale di comunità etc.).

· Campo socio- sanitario

Gestire centri di ascolto, centri sociali, centri culturali, consultori familiari, medico – psichico – pedagogici.

Gestire casa famiglia, centri per anziani, case per sacerdoti e di spiritualità, case dei giovani e dello studente.

Garantire la psicomotricità presso le scuole elementari, materne e nidi attraverso la pratica educativa volta a fornire uno spazio adeguato dove i bambini possono agire la loro "espressività psicomotoria" e mettersi in relazione con lo spazio, con l'oggetto, con l'altro in modo "globale" per accedere ad un percorso di crescita armonioso; la pratica rieducativa per permettere ai bambini in situazione di disagio, di ritrovare la propria dimensione motoria e riprendere un percorso di maturazione; la pratica terapeutica per ricostruire una nuova immagine del sé attraverso il corpo e la motricità, per permettere al bambino la massima evoluzione possibile rispetto alle proprie potenzialità.

Effettuare servizi, sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro, di assistenza domiciliare, assistenza sociale, in favore di anziani, infermi fisici e psichici, nonché in favore di soggetti tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e famiglie in situazione di disagio, al fine di prevenirne l'integrazione sociale.

Operare nel campo della educazione, rieducazione e socializzazione dell'infanzia, in specie quella affetta da disturbi comportamentali e portatrice di handicap, attraverso la gestione di servizi sociali, pedagogici ed educativi.

Altro - Sensibilizzare l'opinione pubblica circa le malattie genetiche rare.

Collaborare con organi d'informazione e/o testate giornalistiche libere e indipendenti, mediante partecipazione alle attività di comitato editoriale, nonché pubblicazione di articoli d'opinione e/o di divulgazione educativa e formativa a contenuto sociale, tecnico professionale, giuridico e scientifico.

Realizzare una Banca Dati per fornire consulenza ed informazioni per l'integrazione sociale delle persone della terza età.

Emettere titoli di solidarietà a favore di quanti si trovino in situazioni di disagio.

Ricevere in comodato beni mobili e immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti Ecclesiastici, per lo svolgimento delle proprie attività sociali;

Fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari.

Ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

Assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto dei limiti di legge ed escluso in ogni caso il collocamento di titoli.

TITOLO III - I SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento o effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Art. 6 - Domanda di ammissione - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non di scriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa

allo stesso, il-lustrano le ragioni de lle determ inazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Conferim enti e azioni dei soci c ooperatori - 7.1 I conferim enti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto dena ro, beni in na-tura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 100,00 (cento/00).

7.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un num ero m inimo di quote pari a 100,00 (cento/00).

7.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazi one - 8.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

8.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne com u-nicazione agli Am ministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferim ento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizza-zione dell'organo am ministrativo, la cessi one può essere effettuata esclusivam ente per l'intera quota detenuta dal socio.

8.3 Il provvedimento che concede o nega l' autorizzazione deve essere com unicato al socio entro 60 giorni dal ricevim ento della ri chiesta. Decorso tale term ine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 9 - Obblighi del socio - 9.1 Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, ogni socio è obbligato:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di am missione, a titolo di rim borso delle spese di istruttoria della do-manda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di ap-provazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolam enti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

9.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il dom icilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del dom icilio de l socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comuni cazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

9.3 I soci, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6,

a) concorrono alla gestione dell'im presa partecipando alla form azione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione dei pr ogrammi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla form azione del capitale sociale, a partecipare al rischio di im - presa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

9.4 È fatto divieto ai soci di aderire e contemporaneamente ad altre imprese, specialmente a quelle che svolgono una attività concorrente con l'attività svolta dalla cooperativa, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 10 - Diritti dei soci - 10.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

10.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

10.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite fax.

10.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

10.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio - 12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

12.2 Il diritto di recesso potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata, che dovrà essere spedita entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

12.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione - 13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperati-va per inadempimento;
- g) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperati-va;
- j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale territorialmente competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Liquidazione - 14.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23.4 lett. c) e 24, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Morte del socio - 15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati - 16.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio o nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi innanzi indicati, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risar-

cimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

16.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI VOLONTARI

Art. 17 - Requisiti - Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 18 - Domanda di ammissione - Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 25,00 (venticinque/00) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci operatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci operatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

TITOLO V - SOCI SOVVENTORI

Art. 19 - Soci sovventori - 19.1 Possono essere ammessi alla cooperativa "soci sovventori" ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 20 - Conferimento e quote dei soci sovventori - 20.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

20.2 Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Art. 21 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite

esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le quote, deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 22 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori - Ai soci sovventori spetta una remunerazione superiore di due punti percentuali rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale almeno per l'intero valore nominale. Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori.

Art. 23 - Recesso dei soci sovventori - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento di 5 anni, a semplice richiesta.

Il socio sovventore receduto o escluso avrà diritto al rimborso del valore delle somme versate ed eventualmente rivalutate, indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

I soci sovventori hanno diritto ai seguenti voti;

- 1 fino a versamento di capitale pari ad Euro 10.000,00;
- 2 fino a versamento di capitale pari ad Euro 20.000,00;
- 3 fino a versamento di capitale pari ad Euro 30.000,00;
- 4 fino a versamento di capitale pari ad Euro 40.000,00;
- 5 fino a versamento di capitale pari ad Euro 50.000,00.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente a quelli degli eventuali possessori di titoli finanziari partecipativi, non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - Elementi costitutivi - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 52,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La società ha la facoltà di non emettere titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art. 25 - Bilancio di esercizio - 25.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

25.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

25.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

25.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 26 - Ristorni - 26.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-postare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente

dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

26.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

26.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 27- Decisioni dei soci - 27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

25.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui all'articoli 30 e 31.

25.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta - 26.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

26.2 Ai soci è assegnato il termine di sette giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

26.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

26.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

26.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

26.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

26.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 27 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto - 27.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 30. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

27.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 32.2.

27.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

27.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

27.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Art. 29 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare - 29.1 In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, ovvero quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

29.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

29.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o all'indirizzo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

29.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

29.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tutta-via ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi - 30.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

30.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

30.3 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

30.4 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma esse potranno avvenire anche per acclamazione.

30.5 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 31 - Voto - 31.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

31.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

31.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

31.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non potranno intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 - Presidenza dell'assemblea - 32.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 33 Amministrazione - 33.1 La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

33.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da tre Consiglieri.

33.3 L'amministratore unico (ovvero la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione) viene scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

33.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

33.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il Vice presidente.

Art. 34 - Competi degli Amministratori - 34.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

34.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

34.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 35 - Metodo decisionale collegiale - 35.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

35.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

35.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 36 - Integrazione del consiglio - 36.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

36.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

36.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 - Compensi agli amministratori - 37.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 38 - Rappresentanza - 38.1 L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

38.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

38.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

38.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

38.5 L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39 - Collegio sindacale - 39.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

39.2 Il collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

39.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 40 - Compiti - Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 41 - Organo di controllo facoltativo - 41.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

41.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Scioglimento anticipato - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti - 44.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

44.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 - Divieti - 45.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

45.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 - Rinvio - Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie

modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

Firmato: NICOLA LOMBARDI

MARIA TERESA MODESTO

LUISA PAOLA TALIENTO

GIUSEPPINA SAIANO

GIUSEPPE TESCIONE

CARLO PETRILLO

MICHELE SAROGNI

NOTAIO EMANUELE PERRONE (impronta del sigillo)

Si dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000.